

Struttura: **AREA URBANISTICA**___ Servizio/Progetto/Area **Servizio Sportello Unico Edilizia** Tel. Referente __7953395__

| DEBITO N. <u>5</u> (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”) | Capitolo _____ Intervento _____ | debito originatosi (contrassegnare con “X”) | | imputazione debito (contrassegnare con “X”) | |
|---|--|--|---|--|---------------------|
| | | ante 8/11/2001 | post 8/11/2001 | Spesa corrente | Spesa in c/capitale |
| | | | X | X | |
| Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito | Ricorso avverso il diniego accesso agli atti | | | | |
| Qualificazione sintetica delle cause | Spese di giudizio Somma Urgenza | Risarcimento danni da _____ | Spese di personale lettera “e” Spese di personale da sentenza esecutiva (lettera “a”) | Rimborso Altro (precisare): _____ | |
| Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo (lettera _____ dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000). <i>[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].</i> | La Sentenza Tar Campania (Sez. VI) n.3451/19 compensa le spese e condanna il Comune di Napoli al pagamento del contributo unificato. | | | | |
| Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito. | ARRIGO ANNA | | | | |
| CREDITORE | Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____ | | | | |
| Per i debiti di cui alla lett. a), indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.) | Sentenza Tar (sez. VI) n.3451/19 | | Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. <u>557447</u> del <u>26 /06/2019</u> | | |

Napoli, _____

Il Dirigente

VISTO: L'Assessore a _____



COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO AVVOCATURA

Servizio Difesa Giuridica Amministrativa

Prot. n. *PG/2019/537447*

Napoli, li *26*/06/2019

Al Servizio Sportello Unico Edilizia
e p.c. Al Servizio Gestione Bilancio
e p.c. All'Area Trasformazione del Territorio
e p.c. Alla Direzione IV Municipalità
e p.c. Al Servizio Ufficio Relazioni con il
Pubblico URP

OGGETTO: Fascicolo n. AM/38033-38033/C - ARRIGO ANNA - Sentenza Tar
Campania n. 3451/19. (Accoglie).

Per quanto di competenza si trasmette copia della sentenza indicata in oggetto emessa dal T.A.R. Campania Sez. VI su ricorso prodotto da ARRIGO ANNA C/ Comune di Napoli, per l'ottemperanza della sent. n.3997 del 17/7/14 del TAR Campania nella parte in cui condanna il Comune di Napoli al pagamento, in favore della ricorrente, del contributo unificato versato per il giudizio Rg.n.2734/14 avverso il diniego di accesso agli atti, formatosi tacitamente per l'inutile decorso del termine di 30 giorni dalla istanza presentata in data 19/02/2014 e perfezionata in data 17/03/2014, volta ad ottenere l'ostensione e l'acquisizione dei documenti amministrativi relativi la destinazione ad uso abitativo dell'immobile della Sig. Di Giacomo Amalia sito alla via Nuova Poggioreale n°158/D.

Lo scrivente Servizio, in esecuzione di quanto statuito dall'art. 7 del Regolamento di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 348 del 5/5/16, farà successivamente pervenire parere di accettazione o di appello al Consiglio di Stato.

Si ricorda che, in attuazione della menzionata delibera n. 348 del 5/5/16, codesto Servizio dovrà provvedere alla eventuale predisposizione della delibera di accettazione.

In ogni caso, quanto al contributo unificato considerato che il Comune di Napoli è parte soccombente nel giudizio in questione, riceve applicazione il disposto di cui all'art. 13 comma 6 bis del DPR 115/02, a mente del quale **"L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio"**; pertanto, sebbene il TAR abbia compensato le spese di giudizio, codesto Servizio dovrà provvedere alla predisposizione degli atti necessari all'eventuale pagamento del relativo importo che, dovrà essere liquidato e corrisposto solo a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato, il quale, in particolare, dovrà comprovare di averlo effettivamente versato.

Avvocato incaricato della causa : Avv. Pizzi Giacomo – Tel. 0817954711.

ALL/1

L'Istr. Direttivo
M. C. Carbone

Servizio Difesa Giuridica Amministrativa

Tel. 081 7954666 – 7954675 – 7954651 – 7954697 – 7954667 – Fax 0817954703

(Cod. Prot. Inf. 20-1-0-0-0)

(PEC:avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it)



38033/c
Pizza

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE SESTA

Avvocato Difensore:

Accattatis Chalons D'Oranges Barbara
Andreottola Antonio
Carpentieri Eleonora
Crimaldi Bruno
Cuomo Annalisa
Furnari Anna Ivana
Pizza Giacomo
Ricci Bruno
Romano Gabriele

Presso:

Carbone Maria Cristina
P.Zza Municipio, P.Zzo San Giacomo 80133
Napoli Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 21/06/2019 con il n. 3451/2019 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 272/2019

| Parti | Avvocati |
|-------------|-----------------|
| ARRIGO ANNA | Duello Vincenzo |

Contro:

| Parti | Avvocati |
|------------------|--|
| Comune Di Napoli | Accattatis Chalons D'Oranges Barbara Andreottola Antonio Crimaldi Bruno Cuomo Annalisa Pizza Giacomo Ricci Bruno Carpentieri Eleonora Furnari Anna Ivana Romano Gabriele |

COGLIE

Napoli, li' 21/06/2019

Il Direttore di Segreteria

Pubblicato il 21/06/2019

N. 03451/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2019, proposto da Anna Arrigo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Duello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;

per l'esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. VI[^], n. 3997 pubblicata in data 17.7.2014 relativamente al rimborso del contributo unificato versato in relazione al ricorso rg. n. 2734/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone parte ricorrente che

- con la sentenza n. 3997/2014, questo T.A.R., nel dichiarare la improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse del ricorso ivi indicato, condannava il Comune di Napoli a rimborsare alla ricorrente a titolo di spese il contributo unificato, pari ad euro 300,00, versato in relazione al ricorso rg. n. 2734/2014;

- l'istante provvedeva a notificare copia della precitata decisione in data 10.11.2016 in tal modo consentendo alla P.A. intimata di ottemperare nei modi e nei termini di legge al comando del Giudice

- ad oggi l'Amministrazione non ha estinto il debito, con la conseguenza che la stessa va condannata al pagamento di euro 300,00 oltre interessi legali e spese successive;

Si costituiva il Comune di Napoli rilevando che, per un verso, la citata sentenza prevedeva il rimborso del contributo unificato se versato (e ciò si sarebbe verificato solo successivamente al deposito della sentenza stessa) e che, per altro verso, la diffida successivamente inoltrata dall'odierno ricorrente faceva erroneo riferimento ad un contributo versato al momento della proposizione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 5.6.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.

Il Collegio rileva che, al di là delle formule utilizzate, l'obbligazione restitutoria ex lege connessa al pagamento del contributo unificato si è perfezionata con il suo (pur successivo) versamento e che, pur nell'incertezza

legata al riconosciuto errore di indicazione nell'atto di diffida, tale pretesa è divenuta conoscibile e da adempiere quantomeno a seguito della notifica del presente ricorso.

Ne consegue che ai fini dell'ottemperanza appare opportuno, per un verso, assegnare all'ente un ultimo e definitivo termine per adempiere, fissandolo in sessanta giorni dalla comunicazione/notificazione della presente decisione; e, per altro verso, nel caso di persistente inerzia riservarsi la nomina del commissario ad acta, con ulteriori oneri a carico dell'ente inadempiente.

In ragione della tipologia di effetto conformativo delle richiamate statuizioni giudiziali e di tutte le circostanze fattuali sopra descritte, non si ravvisano gli estremi di legge per la fissazione delle somme ex art. 114, co. 4, lett e) c.p.a.

Le spese processuali, per le medesime ragioni, possono compensarsi, fermo l'obbligo di legge di rimborsare al ricorrente anche il contributo unificato del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Carlo Buonauro

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni